



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Circolare n. 59/24

contenente disposizioni inerenti al pagamento dei contributi e delle altre somme dovute per l'anno 2025 da parte dei richiedenti l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 128-*quater*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativa ai punti di contatto centrale.

Il Comitato di Gestione dell'OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

visto l'art. 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi è tenuto ad istituire un registro pubblico informatizzato per l'annotazione dei dati inerenti ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera nn), del predetto decreto;

visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022, attuativo del registro pubblico informatizzato di cui al punto che precede, ai sensi del quale i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano all'Organismo i dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro pubblico informatizzato;

visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ai sensi del quale il punto di contatto centrale comunica all'Organismo l'avvio della propria operatività;

visto l'art. 5, comma 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ai sensi del quale nei confronti dei soggetti che non ottemperano gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in



attività finanziaria e dei mediatori creditizi, avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ai sensi del quale l'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entità del contributo semestrale di cui all'art. 45, comma 3, lettera g), del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1 del predetto decreto a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro; visto l'art. 36, comma 2, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale il Comitato di Gestione può approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell'OAM da leggi o regolamenti; visto l'art. 37, comma 1, del Regolamento Interno OAM, ai sensi del quale, per il finanziamento delle attività necessarie alla gestione degli Elenchi e delle altre funzioni attribuite per legge, l'OAM si avvale, tra gli altri, dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti iscrizione; vista la delibera del 19 dicembre 2024 del Comitato di Gestione;

approva la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Definizioni

- a) "Decreto MEF Convenzionati": il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022 recante "*Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica*";
- b) "Decreto Antiriciclaggio": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*" e successive modificazioni e integrazioni;
- c) OAM: l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e

dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies* del TUB”;

- d) Punto di contatto centrale (PdC): il soggetto o la struttura, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del Decreto Antiriciclaggio ai sensi del quale il punto di contatto centrale è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
- e) Registro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio, nel quale sono annotati i dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunicati all'OAM dai prestatori di servizi di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica e dalle rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale;
- f) “Sezione dedicata del Registro”: la sezione ad accesso pubblico del Registro nella quale sono annotati gli estremi identificativi dei punti di contatto centrale, l'avvio della operatività di questi ultimi e le relative variazioni;
- g) “TUB”: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;

Art. 2

Contributi

1. Nell'allegata Tabella “A” è indicato il contributo fisso dovuto per l'anno 2025, da parte degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione nella Sezione dedicata del Registro.
2. Sono tenuti al pagamento del contributo coloro che:
 - a) presentino istanza di iscrizione alla Sezione dedicata del Registro a far data dal 1° gennaio 2025;
 - b) risultano iscritti nella Sezione dedicata del Registro alla data del 31 dicembre 2024, salvo che:
 1. siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2024, effettuando i relativi

versamenti;

oppure

2. presentino istanza di cancellazione dalla Sezione dedicata del Registro entro il 28 febbraio 2025.

Art. 3

Termini e modalità di pagamento

1. I richiedenti l'iscrizione nella Sezione dedicata del Registro devono pagare il contributo di cui all'art. 2, comma 1 tempestivamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione. In caso di mancato pagamento del suddetto contributo, l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.
2. Gli iscritti nella Sezione dedicata del Registro, alla data del 31 dicembre 2024 sono tenuti a pagare all'OAM il contributo previsto, entro e non oltre il 28 febbraio 2025.
3. I pagamenti dei contributi dovuti per l'anno 2025 da parte dei soggetti già iscritti e/o richiedenti l'iscrizione nella Sezione dedicata del Registro, devono essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma digitale "pagoPA" fruibile dal portale dell'Organismo (www.organismo-am.it) nell'area privata, sezione "Riepilogo dati", funzione "Pagamenti.
4. In caso di mancato e/o parziale pagamento del contributo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) nei termini previsti dal precedente comma 2 del presente articolo, l'Organismo applicherà una maggiorazione del contributo pari al 30% dell'importo non versato alla data del 1° Aprile 2025.
5. In caso di rinuncia o rigetto dell'istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione - anche su istanza di parte, i contributi pagati non saranno rimborsati dall'Organismo salvo il caso di cui all'art.2, comma 2, lett. b), n.2, della presente Circolare.
6. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dalla Sezione dedicata del Registro, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali il mancato pagamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. I crediti vantati da OAM per contributi pregressi non versati, sono esigibili ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento del suddetto contributo, l'Organismo procederà con l'interruzione del procedimento di iscrizione.



Art. 4

Pubblicazione

1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell'Organismo (www.organismo-am.it) nella sezione accessibile al pubblico.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Presidente OAM
Francesco Alfonso

Visto il Direttore Generale
Federico Luchetti



ALLEGATO – TABELLA “A”
PUNTI DI CONTATTO CENTRALE

CONTRIBUTO ISCRIZIONE 2025
CONTRIBUTO FISSO: € 200.00